

- (5) Se, rispetto al bilancio di chiusura al giorno precedente, il bilancio di apertura di un ente alla data in cui lo stesso applica per la prima volta l'IFRS 9 mostra una diminuzione del capitale primario di classe 1 a causa dell'aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti, compreso il fondo a copertura perdite per le perdite attese su crediti lungo tutta la vita del credito per attività finanziarie deteriorate, quali definite all'appendice A dell'IFRS 9, di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione ⁽¹⁾ («allegato relativo all'IFRS 9»), per un periodo transitorio dovrebbe essere consentito all'ente di includere nel suo capitale primario di classe 1 una porzione degli accantonamenti accresciuti per perdite attese su crediti. Tale periodo transitorio dovrebbe avere una durata massima di cinque anni e dovrebbe avere inizio nel 2018. La porzione di accantonamenti per perdite attese su crediti che può essere inclusa nel capitale primario di classe 1 dovrebbe diminuire nel corso del tempo, fino a zero, per garantire la piena attuazione dell'IFRS 9 nel giorno immediatamente successivo al termine del periodo transitorio. Nel corso del periodo transitorio l'impatto sul capitale primario di classe 1 degli accantonamenti per perdite attese su crediti non dovrebbe essere completamente neutralizzato.
- (6) Gli enti dovrebbero decidere se applicare tali disposizioni transitorie e informare di conseguenza l'autorità competente. Nel corso del periodo transitorio un ente dovrebbe avere la possibilità di revocare una sola volta la sua decisione iniziale, previa autorizzazione dell'autorità competente, che dovrebbe garantire che tale decisione non sia motivata da considerazioni di arbitraggio regolamentare.
- (7) Poiché gli accantonamenti per perdite attese su crediti sostenuti dopo il giorno in cui un ente applica per la prima volta l'IFRS 9 potrebbero aumentare in modo inatteso a causa di un peggioramento delle prospettive macroeconomiche, agli enti dovrebbe essere concesso un alleggerimento aggiuntivo in tali casi.
- (8) Gli enti che decidono di applicare le disposizioni transitorie dovrebbero essere tenuti ad adeguare il calcolo dei requisiti patrimoniali di vigilanza direttamente interessati dagli accantonamenti per perdite attese su crediti, così da assicurare che non ricevano un alleggerimento inappropriato dei requisiti patrimoniali. Per esempio, le rettifiche di valore su crediti specifiche, delle quali è ridotto il valore dell'esposizione nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito, dovrebbero essere ridotte mediante un fattore che abbia l'effetto di aumentare il valore dell'esposizione. Ciò assicurerebbe che un ente non benefici sia di un aumento del suo capitale primario di classe 1, grazie alle disposizioni transitorie, sia di una riduzione del valore dell'esposizione.
- (9) Gli enti che decidono di applicare le disposizioni transitorie in materia di IFRS 9, di cui al presente regolamento, dovrebbero rendere pubblici i loro fondi propri, i coefficienti patrimoniali e i coefficienti di leva finanziaria, con e senza l'applicazione di tali disposizioni, per consentire al pubblico di determinare l'impatto di tali disposizioni.
- (10) È altresì opportuno prevedere disposizioni transitorie per l'esenzione dal limite delle grandi esposizioni disponibile per esposizioni nei confronti di taluni debiti del settore pubblico degli Stati membri denominati nella valuta nazionale di uno Stato membro. Il periodo transitorio dovrebbe avere una durata di tre anni, a partire dal 1° gennaio 2018, per le esposizioni di questo tipo sostenute il 12 dicembre 2017 o successivamente, mentre le esposizioni di questo tipo sostenute prima di tale data dovrebbero essere oggetto di una clausola *grandfathering* e dovrebbero continuare a beneficiare dell'esenzione per le grandi esposizioni.
- (11) Per consentire l'applicazione delle disposizioni transitorie previste nel presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio 2018, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (12) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 575/2013,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).

